



Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

Coordinatore

Fausto Giunta

Comitato di redazione

Alessandro Corda, Dario Micheletti,
Daniele Negri, Caterina Paonessa
Vito Velluzzi

Coordinatore

Dario Micheletti

Direttore responsabile

Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2014



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2015
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884674304-6
ISMN 1972-3857

INDICE

Primo Piano

- MARTA BERTOLINO
*Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità,
una relazione da scoprire* 15
- MICHELE TARUFFO
Aspetti del precedente giudiziale 37
- DIRK VAN ZYL SMIT
La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato 59
- THOMAS WEIGEND
Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo 75

I grandi temi *Garanzie e garantismo*

- ALBERTO DI MARTINO
Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte 91
- LUIGI FERRAJOLI
Cos'è il garantismo 129
- FRANCESCO MORELLI
*Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità:
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate* 143
- GIORGIO PINO
L'insostenibile leggerezza della legalità penale 167

I grandi temi *Il discorso di Papa Francesco
all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI
Una convergenza (laica) tra sacro e profano 187

LUCIANO VIOLANTE
Populismo e plebeismo nelle politiche criminali 197

Tavola rotonda

Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

Ne discutono:

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

Opinioni a confronto

I molti volti del disastro
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
Il disastro populistico 254

STEFANO CORBETTA
*Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli
costituzionali ed esigenze repressive* 275

GAETANO RUTA
Problemi attuali intorno al disastro innominato 293

Il punto su... Problematiche penali della sicurezza sul lavoro

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo

307

DARIO MICHELETTI

La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo

323

OSCAR MORALES

Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo

365

CARLO PIERGALLINI

Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"

387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ

I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola

401

Il punto su... Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione

RENATO BRICCHETTI

La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità

421

MARGHERITA CASSANO

Il segreto della camera di consiglio

425

Dibattito Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi

ANTONIO GULLO

Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile?

435

CATERINA PAONESSA

Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"

455

PAOLO VERONESI
*L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato:
sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare* 483

Diritto vivente *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI
*Facebook come un luogo pubblico:
un caso di "analogia digitale" in malam partem* 503

GIOVANNI TUZET
Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva 513

Antologia

CRISTIANO CUPELLI
*Equivoci trionfalistici e letture correttive.
Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE
A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale" 539

FAUSTO GIUNTA
*Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali
e regole di giudizio* 561

GIANFRANCO MARTIELLO
*L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale
esperienza giuridica tedesca* 589

RENZO ORLANDI
*Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e
l'apporto delle conoscenze extranormative* 619

MICHELE PAPA
"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene 637

MARIO PISANI
La crudeltà: variazioni sul tema 653

TABLE OF CONTENTS

On the front page

MARTA BERTOLINO

*From the organisation to the individual: economic crime and personhood,
a relationship to be discovered* 15

MICHELE TARUFFO

Some aspects of the judicial precedent 37

DIRK VAN ZYL SMIT

Life imprisonment in a globalised world 59

THOMAS WEIGEND

*Where is the criminal law heading toward?
Problems and evolutionary trends in the 21st century* 75

Big themes *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO

*A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality
and the judge as a source of law* 91

LUIGI FERRAJOLI

What guarantism really is 129

FRANCESCO MORELLI

*Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity:
against case law of missed interpretations* 143

GIORGIO PINO

The unbearable lightness of penal legality 167

Big themes *Pope Francis' speech to the delegation
of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI
A (lay) convergence between sacred and profane 187

LUCIANO VIOLANTE
Populism and proletarianism in penal policies 197

Roundtable

*The Italian criminal trial twenty-five years after the reform
of the Code of Criminal Procedure*
Foreword by Renzo Orlandi 211

Discussants:

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

Confronting opinions

The many facets of the crime of disaster
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
The populist disaster 254

STEFANO CORBETTA
*The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance
between constitutional restrictions and demands for repression* 275

GAETANO RUTA
Current issues regarding the offence of nameless disaster 293

Focus on... *Current issues regarding the relationship
between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC
*Liability for criminal negligence regarding workplace accidents
in the Spanish legal system* 307

DARIO MICHELETTI
*The exclusive liability of the worker for his own injury.
A study on 'passive actus reus' in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES
*Fundamental questions on the treatment of workplace injuries
in the Spanish criminal law* 365

CARLO PIERGALLINI
*Criminal negligence and manufacturing activities:
a laboratory of "collapsing" law* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ
Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation 401

Focus on... *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI
The revamped attention to the secrecy of the deliberation room 421

MARGHERITA CASSANO
The secrecy of the deliberation room 425

Opinion exchange on *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO
*Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor:
a still defensible balance?* 435

CATERINA PAONESSA
*No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence
of "contempt of the honor and prestige of the Head of State"* 455

PAOLO VERONESI <i>Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned</i>	483
Case law <i>The public space open to the “virtual” public</i>	
GIULIA CHECCACCI <i>Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem by “digital analogy”</i>	503
GIOVANNI TUZET <i>Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation</i>	513
Anthology	
CRISTIANO CUPELLI <i>Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality in malam partem</i>	521
OMBRETTA DI GIOVINE <i>Observations on a recent debate on “truth and the criminal law”</i>	539
FAUSTO GIUNTA <i>Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making</i>	561
GIANFRANCO MARTIELLO <i>The use of firearms by police in the current experience of the German legal system</i>	589
RENZO ORLANDI <i>The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge</i>	619
MICHELE PAPA <i>“To the reader”: the visionary introduction to On Crimes and Punishments</i>	637
MARIO PISANI <i>Cruelty: variations on the theme</i>	653

Diritto vivente
*Il luogo pubblico e
aperto al pubblico “virtuale”*

GIOVANNI TUZET

LUOGHI, SITI, BACHECHE
UN CASO DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

1. *Il problema*

Considerare un social network come un “luogo pubblico o aperto al pubblico” (ai sensi dell’art. 660 c.p.) è fare un’analogia fra luoghi reali e virtuali o invece interpretare estensivamente questa espressione? Il mio intervento cercherà di fare luce su alcuni argomenti che possono essere utilizzati per rispondere alla domanda posta. Per tali argomenti si tratta di interpretazione estensiva e non di analogia.

Prima di tutto è necessario indicare cosa mi sembra corretto intendere per “analogia” e per “interpretazione estensiva”, ricordando ovviamente che nel nostro ordinamento giuridico la prima è vietata in ambito penale e la seconda no. Come già scritto qui in altra occasione¹, con “analogia” va inteso un argomento che integra il diritto esistente sulla base di una somiglianza rilevante fra una fattispecie regolata e una fattispecie non regolata; in quanto tale l’analogia non opera essa stessa un’interpretazione del diritto ma la presuppone. Presuppone cioè che una o più disposizioni vengano interpretate in modo da ricavarne una norma che regoli una delle due fattispecie considerate ma non l’altra. Al contrario, con “interpretazione estensiva” va inteso l’argomento che interpreta una o più disposizioni in modo da ricavarne una norma che copra entrambe le fattispecie. (Ad esempio, un’interpretazione di “Vietato l’ingresso ai veicoli” che copra l’utilizzo di biciclette oltre all’uso di veicoli a motore). Quando l’interpretazione è di questo tipo non c’è naturalmente bisogno di procedere poi a un’integrazione analogica, poiché entrambe le fattispecie in esame sono coperte dalla norma così ricavata. Ma devono esservi delle buone ragioni per ritenere che non si tratti di un’analogia nascosta, cioè di un’operazione analogica mascherata da interpretazione estensiva. Tali ragioni devono consistere in ciò che giustifica un’interpretazione più estesa di quella standard, o più estesa di un’altra interpretazione comunque ammissibile.

¹ G. TUZET, *La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva*, in questo *Annuario*, 2011, pp. 507-519. Cfr. D. CANALE-G. TUZET, *Sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva nel ragionamento giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. 44, 2014, pp. 149-173, dove è espresso un maggiore ottimismo sulla possibilità di distinguere le due operazioni.

Per capire come questo può darsi, dobbiamo considerare che in ogni ordinamento giuridico sono presenti dei canoni interpretativi utilizzabili per determinare i significati delle disposizioni normative: canoni come il significato letterale delle parole, l'intenzione del legislatore, lo scopo della disciplina, ecc. Questi canoni determinano l'insieme delle interpretazioni ammissibili nell'ordinamento². Ora, se fra queste interpretazioni se ne conta una che copre più fattispecie di un'altra, può dirsi della prima che è estensiva rispetto alla seconda; e se l'interpretazione standard è quella letterale, sarà estensiva quell'interpretazione che copre più fattispecie di quella letterale (ma rimanendo sempre nel novero delle interpretazioni ammissibili alla luce dei canoni, oltre i cui confini c'è piuttosto integrazione analogica o creazione di nuovo diritto).

Dunque un'interpretazione estensiva è quella che, alla luce di un canone utilizzabile nell'ordinamento, ricava da una o più disposizioni una norma che copre più fattispecie di quella ricavabile con un'altra interpretazione delle stesse alla luce di un altro canone. Ma se l'ambito del diritto in questione è quello penale e si sottoscrive una concezione stretta della sua legalità, si dovrà ritenere che in tale ambito il canone ermeneutico utilizzabile *in primis* è quello letterale. Non solo: se i significati letteralmente attribuibili sono diversi, andrà privilegiato quello che fra essi si può considerare come standard³. Ne segue che in tale ambito un'estensione del significato attribuibile a una o più disposizioni deve essere argomentata in base a ragioni particolarmente chiare e convincenti, che consentano di andare oltre il significato letterale standard senza con ciò addivenire a un'integrazione analogica del diritto esistente.

2. Il caso

Quella presentata sopra è una distinzione concettuale che mi sembra coerente e accettabile. Ma nella prassi si presentano non di rado casi difficili, in cui non è chiaro se una determinata soluzione si collochi nell'ambito dell'analogia o piuttosto dell'interpretazione estensiva. Peraltro il ricorrere di casi difficili non può essere una ragione per negare che esistano casi facili e rigettare così la distinzione. Come l'esistenza di grigi non è una ragione per negare che esistano bianchi e neri.

Il caso di cui ci occupiamo qui è una vicenda di molestie (soprattutto a sfondo sessuale) recate dal caporedattore di un quotidiano a una redattrice dello stesso. Parte dei fatti era stata commessa presso gli uffici del giornale e parte tramite un

² Vedi fra gli altri R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011; V. VELLUZZI, *Le Preleggi e l'interpretazione*, Edizioni ETS, Pisa, 2013.

³ Si noti la differenza fra interpretazione standard e interpretazione *letterale* standard.

account fittizio sulla pagina Facebook della redattrice dove l'imputato, sotto pseudonimo appunto, aveva fatto apparire diversi messaggi di tale tenore.

Non contestate dalla difesa le molestie, la questione giuridica era se esse fossero state recate «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono» (art. 660 c.p.). Quali gli esiti processuali? In primo grado l'imputato viene assolto e in secondo condannato, poiché la Corte d'appello di Firenze ritiene (diversamente dal Tribunale di Livorno) che la redazione di un giornale e la pagina Facebook della vittima costituiscano dei luoghi siffatti.

La Cassazione (sez. I, n. 37596/2014) conferma l'indirizzo interpretativo della Corte d'appello pur giudicandone carente l'argomentazione su alcuni profili di fatto, ma annulla senza rinvio la sentenza di secondo grado giacché il reato è estinto per prescrizione.

Nel presente intervento, dato lo spazio limitato e le mie competenze non di penalista ma di filosofo del diritto e teorico dell'argomentazione, non mi occuperò della qualificazione delle molestie come commesse “col mezzo del telefono”, che pur costituisce parte della questione. Né mi occuperò della redazione di un giornale come “luogo pubblico o aperto al pubblico”. Tratterò esclusivamente della configurabilità di una pagina elettronica come luogo siffatto (configurabilità che in punto di diritto, se affermata, è sufficiente a risolvere il caso a sfavore dell'imputato per quanto riguarda tali molestie).

Al fine di intendere l'espressione “luogo pubblico o aperto al pubblico” la Cassazione ne nota innanzitutto la dimensione sistemica (essa ricorre negli artt. 266, 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 c.p.) e ne richiama quindi l'interpretazione di dottrina e giurisprudenza consolidate: «per luogo *pubblico*» si deve intendere «quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per luogo *aperto al pubblico*, quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un'intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo»⁴. Su questa base, con quali argomenti si può correttamente sostenere che la pagina personale di un social network come Facebook sia un luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi del diritto penale italiano?

3. La soluzione

A chi non è più giovane – o non ha passione per i dispositivi elettronici – sarà capitato di assistere con smarrimento a una scena di questo tipo: un luogo affolla-

⁴ P.to 3.1 della motivazione in diritto. I corsivi nel testo sono miei.

to come una stazione ferroviaria o un ufficio postale in cui le persone presenti, specie i giovani, non si curano quasi per nulla di quanto accade attorno a loro ma vengono assorbite da ciò che compare nel proprio dispositivo elettronico (telefono cellulare, tablet, computer portatile, ecc.). Sembra che per queste persone gli eventi reali abbiano molta meno importanza – e quasi spariscono – di fronte all’urgenza dei messaggi di posta elettronica, degli sms, degli interventi sui social, delle immagini postate e via dicendo.

Con un mondo del genere, chiediamoci se abbia più eco un evento che si verifica in un luogo pur frequentato senza che nessuno ne registri una traccia elettronica, o piuttosto con qualcuno che lo registra e diffonde in rete. La risposta è ovvia. Immaginiamo una persona nota che abbia un alterco in un aeroporto e venga ripresa da un soggetto presente: se questi diffonde in rete il filmato, il numero di persone che potrà vedere la scena è incommensurabilmente superiore a quello che vi assiste dal vivo.

Meno ovvio è il confronto fra un evento reale diffuso in rete e un evento che accade esclusivamente in rete. Se infatti nella prima fattispecie c’è *ab origine* un luogo fisico i cui accadimenti vengono amplificati dalla rete, nella seconda non è chiaro se ci sia un “luogo” e di che tipo sia.

Per risolvere il nostro problema dobbiamo proprio partire da questo: se un social network elettronico sia configurabile come “luogo” e per di più sia qualificabile come “pubblico o aperto al pubblico”. Queste espressioni sono così interpretabili alla luce del diritto pertinente? Ci sono degli adeguati argomenti interpretativi per sostenerlo?

Se è vero quanto detto sopra dobbiamo partire dal significato letterale delle espressioni in gioco. Mi sembra di poter dire che esse rimandino a luoghi fisici e che dunque il loro significato standard escluda i luoghi virtuali. Ma allo stesso tempo mi pare si possa dire che nella nostra lingua è crescente l’uso di tali e simili espressioni in riferimento a realtà virtuali. Indirizzi elettronici, siti, piattaforme, bacheche... ci sono molti termini e locuzioni che dall’uso fisico si sono estesi all’uso virtuale. Forse per il termine “luogo” non è altrettanto evidente che per “indirizzo” o altri. Se però non lo intendono così l’anziano e l’eremita che non conosce tali dispositivi, discorso diverso va fatto per coloro che li utilizzano e ne fanno anzi uno strumento principe della propria socialità. Per queste persone, se vuoi far sapere qualcosa al mondo è proprio attraverso un social o una bacheca elettronica che devi farlo. Non urlando in una piazza⁵.

⁵ A meno che non sia l’*agorà* virtuale di cui parla la sentenza in esame (p.to 4.1 in diritto)!

Insomma, mi sembra si possa dire che i luoghi virtuali appartengono quantomeno alla penombra del significato di “luogo” nella lingua corrente⁶. Se è così, essi si collocano oltre il significato letterale standard di “luogo”, ma non tanto lontano da esso da richiedere la creazione di nuovo diritto per via analogica. È configurabile infatti un’interpretazione estensiva del termine, che copra più fattispecie di quella standard. Con quali ragioni? Almeno due: 1) il già detto uso crescente di questo e simili termini in chiave virtuale; 2) lo scopo della disciplina. In questa linea mi pare di poter leggere le motivazioni della decisione di legittimità⁷. Della prima ragione abbiamo rapidamente detto; aggiungiamo alcune considerazioni sulla seconda. La protezione della tranquillità delle persone richiede la sanzione di molestie e forme di disturbo recate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Se tale è lo scopo, a maggior ragione andranno sanzionate quelle condotte che hanno un’offensività superiore date le caratteristiche dello spazio virtuale (raggiungibilità di un più ampio numero di persone, minor costo per il molestatore, maggiore diffusione, ecc.). Infatti, che incentivi darebbe il *non* considerare questi spazi come luoghi penalmente rilevanti? Premesso che la forza di condizionamento del diritto penale nelle dinamiche psicologiche degli agenti non deve essere sopravvalutata⁸ – specie se è la forza delle sentenze penali e non della legislazione – credo si possa prevedere comunque che le molestie si moltiplicherebbero significativamente, dati da un lato i costi minimi per i molestatore (il solo tempo di postare le molestie creando magari un account fittizio) e dall’altro i loro elevati benefici (date le caratteristiche del mezzo). Questo non significa, si badi, ricorrere a un argomento teleologico in base al quale mostrare la somiglianza rilevante fra la molestia in luogo fisico e quella in luogo virtuale. Se si trattasse di questo si sarebbe sulla strada di un’analogia *in malam partem* vietata dal nostro diritto penale. La strada argomentativa è piuttosto quella di un’interpretazione letterale ammissibile pur se non standard, supportata da considerazioni teleologiche sullo scopo della disciplina. Le considerazioni teleologiche di per se stesse non sono sufficienti a un’interpretazione estensiva in diritto penale, dove l’ancoraggio al dato letterale è necessario per un principio di stretta legalità.

⁶ Sulla “penombra” dei significati v. il classico H.L.A. HART, *The Concept of Law* (1961), terza ed. con un’introduzione di L. Green, Oxford University Press, Oxford, 2012, cap. 7.

⁷ Si veda in particolare il p.to 4.1 in diritto, pur se la Cassazione non parla espressamente di “interpretazione estensiva” e a questo riguardo non opera una distinzione fra significato letterale standard e significati ulteriori.

⁸ Vedi F. GIUNTA, *Quale giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi dei paradigmi preventivi e incanti scientifici*, in *Politica del diritto*, vol. 31, 2000, pp. 265-282, segnatamente p. 271.

Ciò per quanto riguarda il termine “luogo”. Per quanto concerne l’espressione “pubblico o aperto al pubblico” credo si possa semplicemente aggiungere una considerazione di fatto: se le molestie vengono di fatto recate su un profilo “aperto” dotato di una bacheca siffatta (il cui contenuto è visibile a qualsiasi utente), non vi sono margini per dubitare di tale qualifica. Ammesso che sia un luogo, si deve ammettere che si tratta quantomeno di un luogo aperto al pubblico⁹.

⁹ Infatti la decisione in esame osserva che «la sentenza impugnata fa difetto nel dare conto della base fattuale» di tale qualifica (p.to 4.2 in diritto), in quanto la Corte d’appello assume e non verifica che le espressioni moleste siano state inserite sulla pagina pubblica della vittima. Uno degli argomenti difensivi era appunto l’invio dei messaggi molesti tramite chat privata e non su pagina pubblica. In ogni caso, conclude la Cassazione, l’annullamento con rinvio è impossibile per intervenuta prescrizione.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano

DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell’Università di Perugia

MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione

GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

EMANUELE CORN – Research fellow nell’Università di Antofagasta (Cile)

CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”

OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell’Università di Foggia

ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell’Università di Roma Tre

ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell’Università di Valencia (Spagna)

ANTONIO GULLO – Professore associato nell’Università di Messina

ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Trento

FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell’Università di Ferrara

ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell’Università LUM Jean Monnet

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell’Università di Firenze

DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena

OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez

FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell’Università di Ferrara

DANIELE NEGRI – Professore associato nell’Università di Ferrara

RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell’Università di Macerata

GIORGIO PINO – Professore associato nell’Università di Palermo

MARIO PISANI – Professore emerito nell’Università di Milano

LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione

GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano

FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano

MICHELE TARUFFO – Professore nell’Università di Girona (Spagna)

GIOVANNI TUZET – Professore associato nell’Università Bocconi di Milano

DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell’Università di Nottingham (Regno Unito)

PAOLO VERONESI – Professore associato nell’Università di Ferrara

CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell’Università Jaume I di Castellón de
la Plana (Spagna)

LUCIANO VIOLANTE – Professore nell’Università di Camerino

THOMAS WEIGEND – Professore nell’Università di Colonia (Germania)

FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell’Università di Milano “Bicocca”

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Elio R. Belfiore	Giulio Illuminati	Vania Patanè
Marta Bertolino	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto Cadoppi	Sergio Lorusso	Massimo Pavarini
Giampaolo Demuro	Vincenzo Maiello	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Carlo Piergallini
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Tommaso Rafaraci
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Lucia Risicato
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Placido Siracusano
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Luigi Stortoni
Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda	Paolo Veneziani
Gabriele Fornasari	Sergio Moccia	
Roberto Guerrini	Vito Mormando	

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2015